

ANNARITA CARBONE
Dottore Commercialista

BRUNO COLOMBO
Dottore Commercialista

MASSIMO FRASCATI
Dottore Commercialista

PAOLO VILLA
Dottore Commercialista

Of counsel

STUDIO HOLZMILLER

Ai gentili clienti

Loro Sedi

Milano, 10 settembre 2019

Fatturazione elettronica: ultimi chiarimenti

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che in data 19.7.2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito **numerosi chiarimenti in tema di fattura elettronica**, aggiornando alcune FAQ e pubblicando sia i pareri forniti in occasione del Videoforum organizzato dal CNDCEC il 15.1.2019, sia ulteriori risposte a quesiti. Tra i principali chiarimenti resi, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che **la trasmissione della comunicazione di cui all'art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015** (c.d. estermometro) **non risulta necessaria nel caso di emissione di autofattura** in relazione all'acquisto da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (si pensi, a titolo esemplificativo, ai servizi da soggetti extra-UE). Sulla base di quanto emerge dai recenti chiarimenti di prassi, **nell'ipotesi di acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti**, in ordine ai quali debba essere emessa autofattura (soggetti extra-UE), **non è necessario l'invio dell'esterometro** (FAQ 140/2019), mentre nell'ipotesi di **acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi UE**, dovendosi procedere a integrazione del documento, **i dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie dovranno necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere** (FAQ 122/2019). L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, aggiornato in data 19.7.2019, la FAQ 27.11.2018 n. 36, la quale prevede che **il documento tramite il quale si effettua l'integrazione, "non deve essere obbligatoriamente inviato al Sdi"**.

Premessa

In data 19.7.2019, l'Agenzia delle Entrate ha **fornito numerosi chiarimenti in tema di fattura elettronica**, aggiornando alcune FAQ e pubblicando sia i pareri forniti in occasione del videoforum organizzato dal CNDCEC il 15.1.2019, sia ulteriori risposte a quesiti. Di seguito si **riportano alcune questioni oggetto di analisi**.

Autofattura elettronica ed estermometro

L'emissione di autofattura elettronica nel caso di acquisto da soggetti non

STUDIO ASSOCIATO CARBONE COLOMBO FRASCATI

Via Vittor Pisani, 28
20124 Milano
Tel. 02 6707 0747

Viale Lombardia, 58
20089 Rozzano
Tel. 02 5750 0001

C.F. e P.IVA 09209350967
www.studioassociatocfc.it

residenti o non stabiliti nel territorio dello Stato (si pensi, a titolo esemplificativo, agli acquisti di servizi da soggetti extra-Ue) **può consentire di evitare la trasmissione dell'esterometro**. L'indicazione è stata fornita nella FAQ 19.7.2019 n. 140. A tal fine il **soggetto passivo è tenuto a:**

- ➔ **inserire l'identificativo Paese e quello del soggetto non residente/stabilito** nel campo della sezione "**Dati del cedente/prestatore**";
- ➔ **fornire, nei "Dati del cessionario/committente", le informazioni concernenti il soggetto italiano che emette il documento e lo trasmette mediante Sistema di Interscambio;**
- ➔ **valorizzare la sezione "Soggetto Emittente" con il codice "CC".**

Con specifico **riferimento agli acquisti intracomunitari**, in un'altra risposta, pubblicata il 19.7.2019, l'Agenzia delle Entrate ha, invece, chiarito che **occorre operare un'integrazione della fattura ricevuta e annotarla secondo il criterio del "reverse charge"**; in tale circostanza si rende pertanto necessaria **la trasmissione della comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere** (c.d. "esterometro").

Osserva

In precedenza l'Amministrazione finanziaria (v. FAQ 27.11.2018 n. 36) aveva sottolineato che per *"gli acquisti intracomunitari e gli acquisti di servizi extracomunitari, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia è tenuto ad effettuare l'adempimento della comunicazione dei dati delle fatture d'acquisto"*; ex art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/15. Il provvedimento Agenzia delle Entrate 30.4.2018 n. 89757, in un'ottica di semplificazione, aveva inoltre previsto che, **per le sole fatture emesse, le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere potessero essere eseguite "trasmettendo al sistema dell'Agenzia delle entrate l'intera fattura emessa"**, in un file nel formato XML e compilando il campo "CodiceDestinatario" con un codice convenzionale.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, stando a un'interpretazione letterale delle recenti risposte dell'Agenzia, si potrebbe, quindi, concludere che:

- ➔ **nell'ipotesi di acquisti da soggetti non residenti o non stabiliti**, in ordine ai quali si emetta autofattura elettronica (soggetti extra-UE), **non sarebbe necessario l'invio dell'esterometro** (FAQ n. 140/2019);
- ➔ nell'ipotesi di **acquisti da soggetti stabiliti in altri Paesi Ue**, dovendosi procedere all'integrazione del documento, **i dati delle fatture d'acquisto intracomunitarie dovrebbero necessariamente essere trasmessi con la comunicazione dati fatture transfrontaliere** (FAQ n. 122/2019).

Reverse charge interno

Grazie a un aggiornamento della FAQ 27.11.2018 n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento al "reverse charge" interno, il **documento tramite il**

quale si effettua l'integrazione, "**non deve essere obbligatoriamente inviato al SdI**".

Prestazioni sanitarie B2B

Con la FAQ 19.7.2019 n. 73, il cui contenuto è stato successivamente riportato ed ampliato nella risposta a interpello 24.7.2019 n. 307, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che **le fatture che documentano prestazioni sanitarie, il cui committente è un altro soggetto passivo IVA (B2B), devono essere emesse in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio**.

Osserva

Il rispetto della normativa in tema di privacy porta, tuttavia, a ritenere che **nella descrizione dell'operazione non debbano essere fornite indicazioni sui nominativi dei pazienti** o in ordine ad altri elementi che consentano di "associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile"

L'attuale normativa prevede che **debbono essere documentate da fattura in formato XML e transitare mediante SdI le prestazioni sanitarie "imputate" a soggetti diversi da persone fisiche**, indipendentemente dal fatto che siano effettuate direttamente verso questi ultimi o rese "materialmente nei confronti delle persone fisiche", nell'ipotesi in cui il committente si faccia carico del pagamento del corrispettivo, per adempiere a un obbligo contrattuale o per altre motivazioni.

Osserva

Il caso preso in esame dall'Agenzia nella risposta a interpello n. 307/2019 si riferisce a una **società operante nel campo sanitario che esegue esami di laboratorio e radiologici**. L'attività della struttura sanitaria viene realizzata nei confronti dei singoli pazienti, ma **la fattura viene emessa verso compagnie assicuratrici**, le quali richiedono che sia riportato nel documento, oltre al tipo di esame o di prestazione sanitaria erogata, anche il nominativo delle persone fisiche clienti.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, **tale informazione non è compresa fra le indicazioni di natura obbligatoria**, imposte dall'art. 21 co. 2 lett. g) del DPR 633/72, cioè a dire: "*natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione*". Conseguentemente, al fine di contemperare, da un lato, l'obbligo generalizzato (salvo alcune specifiche eccezioni) di fatturazione elettronica mediante Sistema di Interscambio e, dall'altro, la tutela dei dati personali, **le parti sono tenute ad "adottare tutti gli accorgimenti necessari" al fine di non riportare**, all'interno della fattura, **informazioni che non siano richieste dalla legislazione** (fiscale o extrafiscale) e che possano essere idonee a "violare le varie disposizioni in essere".

In luogo dei nominativi dei pazienti e al fine di rispettare esigenze di natura gestionale, **si potrebbero adottare modalità che consentano comunque di collegare la prestazione allo specifico cliente**, indicando, ad esempio, **sigle atte a individuare la tipologia di prestazione resa e la persona nei cui confronti è effettuata.**

Imposta di bollo versata in eccesso

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, nella FAQ 19.7.2019 n. 132, che **il versamento dell'imposta di bollo in eccesso non può essere utilizzato quale credito in compensazione** per il pagamento di altri tributi o dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del DM 17.6.2014. Benché sul punto non siano fornite ulteriori indicazioni, **si potrebbe ritenere**, in tal caso, **applicabile la domanda di rimborso presentata ai sensi dell'art. 37 del DPR 642/72.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Massimo Frascati

Anna Rita Carbone